

***Causa Intranuovo c. Italia - Prima sezione - sentenza dell'11 dicembre 2025 (ricorso n. 46569/19)***

**Diritto alla vita – Morte di un militare presso la caserma – Inchiesta penale inefficace, dai cui atti si possa nondimeno escludere il suicidio -Violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo materiale – Sussiste.**

**Diritto alla vita – Morte di un militare presso la caserma – Inchiesta penale inefficace -Violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale – Sussiste.**

**Viola il diritto alla vita, sotto l'aspetto materiale, l'accadimento della morte di un militare all'interno di una caserma laddove la successiva inchiesta offra elementi per escludere il suicidio ma non pervenga all'accertamento della verità (e delle responsabilità del fatto).**

**Viola il diritto alla vita, sotto l'aspetto procedurale, l'accadimento della morte di un militare all'interno di una caserma laddove la successiva inchiesta non pervenga all'accertamento della verità (e delle responsabilità del fatto).**

**Fatto.** La ricorrente (Rosaria Intranuovo) è la madre di A[ntonio] D[rago], caporale dell'esercito trovato morto presso la caserma dei Lancieri di Montebello a Roma la mattina del 6 luglio 2014.

L'inchiesta penale era cominciata il giorno dopo e, già nei primi passi – affidati dal pubblico ministero ai carabinieri – la signora Intranuovo aveva cercato di partecipare, chiedendo che le fosse consegnata la documentazione *video* delle telecamere del piazzale della caserma.

Non ostante che questa facoltà le fosse stata concessa dal magistrato procedente, le autorità militari non vi dettero mai seguito (v. n. 12 della sentenza).

Dall'autopsia, i cui esiti furono resi disponibili il 23 settembre 2014, si concluse che il caporale era deceduto per molteplici traumi, come si poteva constatare da numerose tumefazioni e abrasioni oltre che da una contusione in zona polmonare (v. n. 13). Senonché in data 24 aprile 2015, il pubblico ministero chiese l'archiviazione, perché riteneva che si fosse trattato di suicidio (secondo il PM il caporale si era gettato volontariamente da una finestra).

La signora Intranuovo si oppose alla richiesta di archiviazione, adducendo che l'inchiesta non solo era stata lacunosa da molti di vista (erano stati, per esempio, sentiti a sommarie informazioni commilitoni che erano in licenza il giorno del fatto e non quelli che erano in caserma) ma anche che le relative conclusioni erano incompatibili con il referto autoptico.

Nel 2016, il GIP di Roma respinse la richiesta di archiviazione e ordinò il prosieguo delle indagini (v. nn. 23-25).

Per tutta risposta, il PM chiese allora l'incidente probatorio. Ma il GIP la respinse, sulla base del rilievo che l'inchiesta era contro ignoti.

Nel frattempo, la signora Intranuovo aveva sporto denuncia per atti di nonnismo.

Il 21 luglio 2016, il PM avanzò una nuova richiesta d'incidente probatorio, indicando che l'oggetto della prova doveva consistere in una nuova perizia autoptica. Il GIP accolse la richiesta e l'atto istruttorio fu svolto da due consulenti medici. La consulenza fu di contenuto più ampio e approfondito della prima autopsia e – nel complesso – smentì l'ipotesi del salto volontario da una finestra. Per esempio, il punto del ritrovamento del corpo era troppo lontano dall'edificio e la sola caduta dall'altro non avrebbe potuto spiegare una macchia di sangue all'altezza del torace (v. nn. 35-38).

Durante l'incidente probatorio furono pure sentiti diversi testimoni, i quali deposero nel senso che A.D. era un soggetto depresso e capace di sbalzi di umore.

(Nel 2016, su questi fatti, fu presentata alla Camera dei deputati un'interrogazione a risposta scritta al Ministro della difesa, la n. 12463-XVII alla quale non pervenne riscontro).

Nel 2017, il PM tornò a chiedere l'archiviazione e la signora Intranuovo vi si oppose nuovamente, soprattutto adducendo l'incompletezza delle indagini, le quali – tra l'altro - non avevano mai acquisito le registrazioni *video* del piazzale in cui A. D. era stato ritrovato.

Tuttavia, il GIP – il 28 marzo 2019 – accolse la richiesta e archiviò il procedimento, sulla base della motivazione che il compendio probatorio raccolto sino a quel momento non sarebbe stato sufficiente a resistere a un vaglio dibattimentale. Sebbene le incongruenze dell'ipotesi del suicidio fossero ben dimostrate, anche il fatto-reato di istigazione al suicidio e di omessa vigilanza da parte dei superiori di A. D. avrebbe incontrato, secondo il GIP, significative difficoltà di prova.

Per questo, Rosaria Intranuovo si rivolse alla Corte EDU, per sentire l'Italia condannata per la violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU).

**Diritto.** La Prima sezione – in composizione di camera – dà atto che l'art. 2 CEDU fa divieto agli Stati di cagionare la morte delle persone (al di fuori delle ipotesi delle necessità stringenti del mantenimento dell'ordine pubblico e della legittima difesa) e fa loro carico di obblighi di protezione per i pericoli che vengano alla vita altrimenti (entrambi aspetti materiali del diritto); e fa loro obbligo di svolgere inchieste tempestive e rigorose per il caso che una morte immotivata sia stata cagionata, ciò sia per preservare i tratti dello Stato di diritto sia per motivi di deterrenza (aspetto procedurale del diritto alla vita) (per questi aspetti di riepilogo si v. anche il precedente *Alikaj c. Italia* del 2011, nel *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 66).

La Corte – data la caratteristica del caso concreto - ritiene utile partire dall'aspetto procedurale e analizza i connotati dell'inchiesta penale svolta dalle autorità nazionali.

Essa non disconosce che le indagini siano partite immediatamente: tuttavia esse sono state caratterizzate da palesi falle, a cominciare dalla mancata acquisizione delle registrazioni *video* del piazzale della caserma. Inoltre, non erano stati acquisiti i tabulati telefonici della vittima e dei commilitoni e, tra quelli di costoro sentiti come persone informate sui fatti, solo una su sei era presente in caserma al momento del fatto. Inoltre, nessuno dei superiori della vittima era stato escusso. Poi ancora: per argomentare il suicidio attraverso il salto dalla finestra era stato addotto il ritrovamento, al secondo piano della palazzina, di un mozzicone di sigaretta, il cui DNA però non era mai stato analizzato (era pertanto impossibile attribuirlo ad A. D.). Tanto più che il bagno del secondo piano, da cui pretesamente il caporale si sarebbe buttato, non era stato posto sotto sequestro (v. n. 110).

Per queste e altre manchevolezze nelle indagini, la Prima sezione considera violato il diritto alla vita sotto il profilo procedurale (v. n. 116).

Posta questa premessa logico-argomentativa, la Prima sezione esamina l'aspetto sostanziale della doglianza sul diritto alla vita. E rammenta che – essendo deceduto in uno stabilimento militare (e, quindi, in un ambito di potere e di vigilanza dello Stato italiano) – spetta a quest'ultimo dimostrare di aver rispettato gli obblighi di protezione della vita della vittima.

Da questo punto di vista, la difesa italiana – a parere della Corte EDU – non ha assolto all'onere. Pur non essendo implausibili le ragioni di un eventuale stato depressivo di A. D. (motivato ora dal non aver superato concorsi pubblici, ora dalla fine di una relazione sentimentale), la Prima sezione osserva come sia stato, per primo, il GIP di Roma a non aver dato peso a questi elementi (v. n. 121). Inoltre e nel complesso, le autorità italiane non sono state in grado di spiegare le escoriazioni sulla schiena della vittima (124).

La Corte EDU conclude che non è suo compito stabilire la dinamica del fatto e chi ne sia stato il responsabile e che il senso della sua pronuncia non è certo quella di concordare con la ricorrente sulla causa dell'evento (v. n. 125). Essa – conformemente al proprio consolidato indirizzo – doveva (e deve) soltanto stabilire se lo Stato convenuto abbia offerto la prova sufficiente che il decesso di A. D. non era in alcun modo a esso attribuibile. Non essendo stato raggiunto quel grado di sufficienza,

essa accerta la violazione dell'art. 2 CEDU anche sotto l'aspetto materiale (per il profilo del mancato adempimento degli obblighi di protezione) (v. n. 126).

A fronte di una domanda di equo indennizzo della ricorrente per 2 milioni di euro per danni morali, la Corte EDU ne assegna 42 mila.